
Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa

Classe di Lettere e Filosofia

serie 5
2014, 6/1



EDIZIONI
DELLA
NORMALE

Direttore: Carmine Ampolo

Comitato editoriale: Paola Barocchi, Pier Marco Bertinotto, Luigi Blasucci, Lina Bolzoni, Glen W. Bowersock, Horst Bredekamp, Howard Burns, Giuseppe Cambiano, Ettore Casari, Michele Ciliberto, Claudio Ciociola, Gian Biagio Conte, Marcello De Cecco, Massimo Ferretti, Carlo Ginzburg, Luca Giuliani, Anthony Grafton, Serge Gruzinski, Gabriele Lolli, Michele Loporcaro, Daniele Menozzi, Giovanni Miccoli, Glenn W. Most, Massimo Mugnai, Salvatore Nigro, Armando Petrucci, Paolo Prodi, Adriano Prosperi, Mario Rosa, Salvatore Settis, Alfredo Stussi, Alain Tallon, Paul Zanker

Segreteria scientifica di redazione: Anna Magnosto

La quinta serie è pubblicata, con periodicità semestrale, in due fascicoli di circa 300 pagine ciascuno.

Abbonamento:

Annuale: Italia € 90,00 - Estero € 140,00

Fascicoli singoli: Italia € 45,00 - Estero € 70,00

Le vendite vengono effettuate previo pagamento anticipato. A distributori e librerie sarà praticato lo sconto del 15%.

Per informazioni: edizioni.orders@sns.it

Annali della Classe di Lettere e Filosofia
Scuola Normale Superiore
Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa
tel. 0039 050 509220
fax 0039 050 509278
edizioni@sns.it - segreteria.annali@sns.it
www.sns.it/scuola/edizioni/annalilettere/

Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa

Classe di Lettere e Filosofia

serie 5
2014, 6/1



EDIZIONI
DELLA
NORMALE

Pubblicazione semestrale
Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 7 del 1964
Direttore responsabile: Carmine Ampolo

Periodico associato all'Unione Stampa Periodica Italiana
ISSN 0392-095x

Indice

LA GLORIA DI ATHANA LINDIA
a cura di CARMINE AMPOLO, DONATELLA ERDAS, ANNA MAGNETTO

Premessa CARMINE AMPOLO, DONATELLA ERDAS, ANNA MAGNETTO	3
Il testo della <i>Cronaca di Lindo</i>	5
Storia della <i>Cronaca</i> . Considerazioni preliminari sui contesti archeologici della cosiddetta <i>Cronaca di Lindo</i> DARIO BARBERA	31
Capire un documento: indagini sulla citazione delle fonti letterarie e documentarie nella <i>Cronaca di Lindo</i> DAVIDE AMENDOLA	63
Timachidas di Rodi e la <i>Cronaca di Lindo</i> IVAN MATIJAŠIĆ	91
Timachidas di Rodi. Introduzione, edizione dei frammenti, traduzione e commento IVAN MATIJAŠIĆ	113
Le opere cronologiche nella <i>Cronaca di Lindo</i> LAURA FRANCESCA CARLINI	187
Temi e caratteri della storiografia locale rodia d'età ellenistica ORNELLA SALATI	205
Lo storico Xenagoras: una ricostruzione frammentaria CARMELA CIOFFI	239

Il lemma XV e le offerte delle <i>phylai</i> nella <i>Cronaca di Lindo</i> . Ricostruire le origini tra <i>realia</i> di età arcaica ed ellenistica ORIANA SILIA CANNISTRACI	259
La <i>Anagraphe</i> o <i>Cronaca di Lindo</i> e l'Occidente greco: l'orgoglio dei Lindii e la memoria del passato di Rodi CARMINE AMPOLO	295
Biblioteche a Rodi all'epoca di Timachidas EMILIO ROSAMILIA	325
Riflessioni sull'imperialismo romano: Rodi, Roma e la <i>Cronaca di Lindo</i> SIMONE RENDINA	363
Bibliografia	399

RICERCHE E DISCUSSIONI

Thucydides and the Altar of Apollo Archēgetēs OSWYN MURRAY	447
Le clausole giuridiche del trattato fra Hierapytna e Priansos e la presenza di privati cittadini nelle cause di arbitrato interstatale ANNA MAGNETTO	475
English summaries	505
Autrici e autori	511
ILLUSTRAZIONI	515

Le clausole giuridiche del trattato fra Hierapytna e Priansos e la presenza di privati cittadini nelle cause di arbitrato interstatale

Anna Magnetto

Il trattato concluso fra Hierapytna e Priansos tra la fine del III e l'inizio del II sec. rappresenta uno dei testi più interessanti per chi si occupi della storia di Creta ellenistica¹. Si tratta di un accordo di *isopoliteia* integralmente conservato, che segue in ordine cronologico e completa, dal punto di vista delle relazioni fra gli stati coinvolti, un patto stipulato fra Gortina e Hierapytna, menzionato nel nostro testo ma non conservato e datato agli anni 216-206², e un accordo a tre fra Gortina Hierapytna e Priansos, anch'esso di poco precedente³. Da un punto di vista storico i tre documenti segnano, con ogni verosimiglianza, la fine di un periodo di ostilità se non addirittura di guerra fra le parti⁴, per dare inizio, almeno nelle intenzioni dei contraenti, a una fase di reciproco sostegno militare, di collaborazione sul piano dei commerci e di intesa nella soluzione delle controversie giudiziarie. Sotto questo aspetto, il quadro degli accordi conclusi fra le parti comprende anche un *symbolon*, a cui fa riferimento il trattato fra Hierapytna e Priansos. Sulla base del valore abitualmente riconosciuto al termine⁵, si deve pensare a un ulteriore accordo volto a

¹ *I.Cret.* III.III 4; CHANIOTIS, *Verträge*, n. 28, che data «kurz nach 205». Tutte le date si intendono a.C.

² CHANIOTIS, *Verträge*, n. 24.

³ CHANIOTIS, *Verträge*, n. 27, che data «kurz nach 205». La copia gortinia di questo trattato è stata pubblicata da KRITZAS 2003 (*SEG* 53 942; cfr. MAGNELLI 2008, pp. 284-92 n. 15) e ha mostrato che l'esemplare pubblicato in *I.Cret.* IV 174 e conservato oggi a Venezia è in realtà la copia di Hierapytna. Per alcune nuove proposte di integrazione a questo documento sulla base del nuovo testo cfr. CHANIOTIS in *SEG* 53 947.

⁴ Cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 251-2 e 254-5, che suggerisce una connessione con la guerra cretese (ca 205-200) piuttosto che con la guerra di Litto (ca 221-219).

⁵ Fondamentale resta lo studio di GAUTHIER 1972; sui *symbola* cretesi cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 144-7.

regolare la soluzione di contenziosi fra privati cittadini delle due comunità. Un'ipotesi antica, ma riproposta in anni recenti da Chaniotis, suggerisce di individuare il *symbolon* nella sezione giuridica dell'accordo a tre fra Gortina Hierapytna e Priansos (ll. 46-54)⁶.

Tra le clausole del trattato fra Hierapytna e Priansos sono state soprattutto quelle a carattere giuridico, interamente conservate e particolarmente ricche di disposizioni procedurali e di terminologia tecnica, a richiamare l'attenzione della critica. La ragione è semplice: le disposizioni contenute in queste linee rappresentano il modo scelto dalle due città per porre rimedio alla dissoluzione del *koinodikion*, un tribunale federale riconducibile al *koinon* dei Cretesi, e la procedura descritta fa riferimento a un'altra istituzione federale, il *diagramma*. L'interpretazione di queste clausole ha dunque ripercussioni importanti anche per quanto riguarda la conoscenza del *koinon* e dei meccanismi che regolavano i rapporti fra gli stati membri⁷.

Il problema è stato recentemente riportato all'attenzione della critica da A. Chaniotis⁸, che ha annunciato la prossima pubblicazione, insieme a Ch. Kritzas, di un nuovo trattato epigrafico, stipulato fra Cnosso e Gortina e i rispettivi alleati, databile agli anni della guerra di Litto (ca 221-219). Il testo restituisce la più antica menzione del *diagramma* e del *koinodikion* (che viene descritto come operante), e offre nuove indicazioni sul tipo di cause che quest'ultimo era chiamato a giudicare. Il confronto fra la nuova iscrizione e il trattato fra Hierapytna e Priansos sarà dunque un passaggio fondamentale per la comprensione dei meccanismi giuridici interni al *koinon*⁹ e questa prospettiva costituisce uno stimolo a rivedere le posizioni che sono state espresse sulle clausole giuridiche del documento in esame. In questa sede si cercherà in primo luogo di chiarirne i contenuti e la funzione nel quadro del trattato stesso e in rapporto al contesto di accordi

⁶ VORETSCH 1870, p. 16; GUARDUCCI, *I.Cret.* III.III 4, p. 49; AGER, *Arbitration*, p. 3; CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 252-3.

⁷ Nell'ampio dibattito su questi temi si segnalano in particolare i contributi di GAUTHIER 1972, pp. 316-25 (le cui conclusioni ha accolto, con qualche modifica, anche chi scrive in *Arbitrati*, n. 72, pp. 426-34); AGER 1994 e *Arbitrations*, n. 67, pp. 178-81; CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 136-52 e nn. 27 e 28, pp. 245-64; GUIZZI 2001, pp. 364-66. A questi lavori si può fare riferimento per la bibliografia precedente.

⁸ CHANIOTIS 1999 e CHANIOTIS 2010, su cui cfr. FARAGUNA 2010.

⁹ Cfr. FARAGUNA 2010, in part. p. 189.

in cui il trattato si inserisce. Si proporranno quindi alcune considerazioni di carattere più generale.

Ecco le sequenze di immediato interesse (*I.Cret.* III.III 4, ll. 47-53 e 58-74; *Verträge*, n. 28):

αἱ δέ τις ἀδικοίη

τὰ συνκείμενα κοινᾷ διαλύων ἢ κόσμος ἢ ἰδιώτας, ἐ-
 ξέστω τῷ βουλομένῳ δικάσασθαι ἐπὶ τῷ κοινῷ δι-
 50 καστηρίῳ τίμαμα ἐπιγραφάμενον τᾶς δίκας κατὰ τὸ
 ἀδίκημα ὃ κά τις ἀδικήσῃ· καὶ εἴ κα νικάσῃ, λαβέτω τὸ
 τρίτον μέρος τᾶς δίκας ὃ δικάζόμενος, τὸ δὲ λοιπὸν ἔσ-
 τω τᾶν πόλεων. κτλ.

ὑπὲρ δὲ τῶν προγεγονότων παρ' ἑκατέρους

ἀδικημάτων ἀφ' ᾧ τοῦ κοινοδίκιον ἀπέλιπε χρόνω, ποιη-
 60 σάσθων τὰν διεξαγωγὰν οἱ σὺν Ἐνίπαντι καὶ Νέωνι κό[σ]-
 μοι ἐν ᾧ κα κοινᾷ δόξῃ δικαστηρίῳ ἀμφοτέροις ταῖς πό-
 λεσι ἐπ' αὐτῶν κοσμώντων καὶ τὸς ἐγγύος καταστασάν-
 των ὑπὲρ τούτων ἀφ' ἧς κα ἀμέρας ἅ στάλα τεθῆι ἐμ μη-
 νί. ὑπὲρ δὲ τῶν ὕστερον ἐγγινομένων ἀδικημάτων προ-
 65 δίκῳ μὲν χρήσθων καθὼς τὸ διάγραμμα ἔχει· περὶ δὲ τῷ
 δικαστηρίῳ οἱ ἐπιστάμενοι κατ' ἐνιαυτὸν παρ' ἑκατέρους
 κόσμοι πόλιν στανυέσθων ἄγ κα ἀμφοτέροις ταῖς πόλεσ[ι]
 [δό]ξῃ ἐξ ἧς τὸ ἐπικριτήριον τέλεται, καὶ ἐγγύος καθιστάν-
 των ἀφ' ἧς κα ἀμέρας ἐπιστάντι ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον ἐν διμήνῳ
 70 καὶ διεξαγόντων ταῦτα ἐπ' αὐτῶν κοσμώντων κατὰ τὸ
 δοχθὲν κοινᾷ σύμβολον. αἱ δὲ κα μὴ ποιήσαντι οἱ κόσμοι κα-
 θὼς γέγραπται, ἀποτεισάτω ἕκαστος αὐτῶν στατήρας
 πεντήκοντα, οἱ μὲν Ἱεραπύτνιοι κόσμοι Πριασίῳ τᾷ πόλει,
 οἱ δὲ Πριάνοι κόσμοι Ἱεραπυτνίων τᾷ πόλει. κτλ.

(...) *Se qualcuno commette ingiustizia infrangendo gli accordi stretti in comune, sia egli un cosmo o un privato cittadino, sia lecito a chi vuole denunciarlo davanti al tribunale comune, scrivendo l'indicazione della multa in base alla colpa che ha commesso; e se l'accusatore ottiene la vittoria, riceva la terza parte della multa, il resto appartenga alle due città. (...)*

(...) *Per quanto riguarda i torti commessi dall'una e dall'altra parte a partire dalla scomparsa del koinodikion i cosmi in carica con Enipantos e Neon disbrighino*

le cause durante l'anno in cui sono in carica, davanti a un tribunale indicato in comune da entrambe le città, e nominino dei garanti riguardo a queste cose, entro un mese dal giorno in cui venga eretta la stele. Per i torti commessi in futuro, si ricorra a un conciliatore (πρόδικος) secondo quanto è prescritto dal codice (διάγραμμα); per quanto riguarda il tribunale, i cosmi in carica ogni anno nelle due città designino una polis, che sia stata indicata da entrambe le parti, che emetta il giudizio e nominino dei garanti entro due mesi dal giorno in cui entrino in carica; e disbrighino queste cause entro il loro anno di carica secondo (quanto prescrive) la convenzione giudiziaria (σύμβολον) stipulata in comune. Qualora i cosmi non rispettino quanto prescritto, paghino ciascuno 50 stateri, i cosmi di Hierapytna alla città di Priansos, quelli di Priansos alla città di Hierapytna. (...)

1. *Il κοινὸν δικαστήριον e le violazioni al trattato (ll. 47-53)*

La prima sequenza (ll. 47-53) concerne le violazioni al trattato, dando facoltà a chiunque di portare il trasgressore «davanti al tribunale comune» e di proporre lui stesso una multa commisurata alla colpa commessa. Si tratta, come rilevava Gauthier, «d'une clause pénale de type classique»¹⁰, con l'indicazione di una pena pecuniaria in caso di trasgressione. Nello specifico caso l'applicazione della multa è però subordinata alla celebrazione di un processo davanti a un organismo neutrale. Siamo dunque di fronte a una clausola di tipo arbitrale¹¹ e i contenziosi di cui è investito il «tribunale comune», sono di natura pubblica, dal momento che riguardano le violazioni al trattato. Una conferma viene dalle modalità scelte per la ripartizione della multa comminata ai trasgressori: un terzo sarebbe andato all'accusatore, la quota restante alle due città, in parti uguali¹².

Qualche precisazione ulteriore può illuminare a pieno la portata e le implicazioni di queste linee. La clausola in esame contempla la possibilità che le violazioni siano commesse sia da un privato cittadino sia da un

¹⁰ GAUTHIER 1972, p. 317.

¹¹ Una clausola analoga è presente nei trattati di alleanza stipulati, in anni non lontani, fra Antigono Dosone e le città cretesi di Eleutherna e Hierapytna; sul suo significato e sui vantaggi che essa apportava cfr. MAGNETTO, *Arbitrati*, nn. 45 e 46.

¹² Sul carattere particolare di questa clausola cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, p. 148 e nota 919.

cosmo (ll. 47-48 αἱ δὲ τις ἀδικοίη τὰ συνκείμενα κοινᾷ διαλύων ἢ κόσμος ἢ ἰδιώτας) e che la causa sia intentata da chiunque lo voglia (ll. 49-50 ἐξέστω τῶι βουλομένῳ). Si profilano dunque scenari processuali diversi, che potevano vedere coinvolti due cosmi, un cosmo e un privato cittadino ma anche due privati (accusatore e accusato). Anche in quest'ultimo caso, in cui gli attori erano di fatto privati cittadini, la causa mantiene il suo carattere pubblico, poiché è la materia del contendere, il tipo di violazione commessa, a qualificare il carattere giuridico del contenzioso¹³. In proposito, e in relazione ai problemi che affronteremo in seguito, è interessante sottolineare con Gauthier l'impiego del termine ἀδίκημα per indicare i torti intesi come violazioni al trattato (l. 51)¹⁴.

Sulla natura del κοινὸν δικαστήριον si è molto discusso e i problemi sono diversi. Il modo con cui viene menzionato, con l'uso dell'articolo, lascia intuire che si trattava di un organismo noto alle parti. Tuttavia la clausola non contiene alcuna precisazione né su chi dovesse far parte del tribunale (una corte mista di cittadini di Hierapytna e Priansos oppure un tribunale inviato dall'esterno?), né sulle modalità da seguire per la sua nomina o sui tempi della sua durata in carica. In merito a quest'ultimo aspetto, la formulazione del testo fa pensare non a un tribunale nominato occasionalmente e in relazione a una specifica controversia – come accade nella maggior parte dei casi di arbitrato –, quanto piuttosto a una corte destinata a restare in carica per un certo tempo, a cui ci si poteva rivolgere con regolarità e in qualsiasi momento. Dove venivano precisati questi elementi? Le possibilità sono due. La prima è che esistesse un altro accordo, distinto da quello in esame, che prevedeva la costituzione di un tribunale comune alle due città, preposto a valutare cause di natura pubblica: se così fosse avremmo a che fare con un tribunale potenzialmente già esistente e operante. Chaniotis propone di individuare questo documento nel *symbolon* menzionato alla l. 71¹⁵.

Dobbiamo tuttavia osservare come il nostro testo, che altrove non esita

¹³ Questo aspetto è colto da AGER 1994, p. 6 nota 23 quando osserva: «Certainly the specific regulation regarding infractions of the treaty (ll. 47-53) seem to envision both private and public actions». L'osservazione è corretta se si intende che i promotori delle cause possono essere sia privati cittadini sia funzionari pubblici e così pure gli accusati, ma le cause mantengono il loro valore pubblico.

¹⁴ GAUTHIER 1972, p. 320.

¹⁵ CHANIOTIS, *Verträge*, p. 148.

a chiamare in causa disposizioni già esistenti – il διάγραμμα dei Cretesi alla l. 65 e il *symbolon* stesso alla l. 71 – in questo punto non offra alcun riferimento esplicito. Si prospetta dunque un'altra possibilità, e cioè che questo tribunale fosse creato contestualmente al nostro accordo. Se così fosse le precisazioni che cerchiamo e le risposte ai quesiti fin qui sollevati dovrebbero trovarsi al suo interno, nella seconda delle due sezioni giuridiche del trattato. Questa possibilità si lega al problema principale posto da quella sezione, vale a dire la natura delle cause di cui essa si occupa.

2. *Gli ἀδικήματα παρ' ἐκατέρων, il σύμβολον e la sezione giuridica delle ll. 58-74*

2.1 *La struttura della sequenza*

La seconda sezione riportata (ll. 58-74) è senza dubbio la più problematica, quella su cui la critica ha focalizzato la sua attenzione giungendo a conclusioni opposte. La sequenza riguarda gli ἀδικήματα παρ' ἐκατέρους, tra i quali, come ha definitivamente chiarito Gauthier, viene operata una distinzione di ordine puramente cronologico. Le clausole in esame stabiliscono separatamente le procedure da adottare per i torti passati, commessi dal momento in cui il κοινοδίκιον cessò di operare fino alla conclusione del presente trattato, e quindi per quelli che verranno commessi in futuro, vale a dire dal momento della stipula in poi (si noti in proposito il compiuto parallelismo formale: ll. 58-59 ὑπὲρ δὲ τῶν προγεγονότων παρ' ἐκατέρους ἀδικημάτων e l. 64 ὑπὲρ δὲ τῶν ὕστερον ἐγγινομένων ἀδικημάτων)¹⁶. L'accordo si propone dunque un duplice obiettivo: da un lato la chiusura di una serie di questioni rimaste in sospeso, dall'altro di fornire una norma per il futuro.

La prima parte, relativa ai contenziosi pendenti (ll. 58-64), tradisce l'ansia di una soluzione rapida: tutte le questioni dovranno essere sistemate entro l'anno in corso. Ciò avrebbe significato la normalizzazione dei rapporti fra Hierapytna e Priansos e avrebbe reso possibile la regolare soluzione dei problemi sorti dopo la stipula del trattato. La formulazione scelta per questa sezione è alquanto sintetica: si limita a stabilire che dei contenziosi pendenti si sarebbe occupato un tribunale designato dalle due città, una

¹⁶ Cfr. AGER 1994, p. 6 nota 23.

corte di reciproco gradimento, indicata con il nesso ἐν ᾧ κα κοινᾷ δόξει δικαστηρίῳ ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι (l. 61).

Il passaggio alle disposizioni relative alle controversie che sorgeranno in futuro conferma la forzata celerità dell'iter descritto nella clausola precedente: per gli anni a venire si prevede infatti una procedura più complessa e distesa, con il ricorso preliminare a un conciliatore (πρόδικος)¹⁷, come previsto dal διάγραμμα dei Cretesi. Quest'ultimo riferimento dimostra come il ricorso a una procedura di conciliazione prima del passaggio al giudizio vero e proprio non costituisca un elemento innovatore del trattato, ma avesse al contrario un carattere consueto. Sembra infatti ormai accertato che nel διάγραμμα si debba riconoscere una sorta di codice comune delle città dell'isola, contenente sia norme di carattere procedurale, sia l'indicazione delle multe o pene che potevano essere comminate in relazione alle singole colpe. È probabile che la sua origine fosse legata a quella del *koinon*; è certo che esso ebbe poi esistenza indipendente, costituendo uno stabile punto di riferimento per le *poleis* dell'isola¹⁸.

Nella sequenza successiva vengono fissate le modalità da seguire per la nomina di un tribunale di provenienza esterna incaricato di emettere il giudizio (ἐπικριτήριο)¹⁹: ogni anno i cosmi delle due città avrebbero nominato una terza città gradita a entrambe con il compito di fornire la corte. Il nesso logico con ciò che precede, alla luce di quanto visto fino ad ora, è abbastanza chiaro: in caso di fallimento del tentativo di conciliazione si sarebbe proceduto al giudizio, reso dal tribunale appositamente nominato ogni anno. Questa l'interpretazione di M. Guarducci, che pare a tutt'oggi la più fedele al senso del documento²⁰. Una volta chiarito il significato generale della sequenza, dobbiamo soffermarci su alcuni elementi della struttura e della forma in cui sono redatte queste linee, a cui non è mai stato dato particolare rilievo, ma che rivestono un certo interesse.

Se si confronta, da un punto di vista formale, il modo con cui vengono descritte le due procedure e, in particolare, introdotti i due tribunali, si nota una differenza. La menzione del primo è compiutamente inserita

¹⁷ Sul valore del termine cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 139-40.

¹⁸ La trattazione più completa è in CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 143-9; cfr. anche GUZZI 2001, p. 366.

¹⁹ Sul valore del termine cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, p. 263 e nota 1459.

²⁰ GUARDUCCI 1940, pp. 160-2.

nella frase attraverso la salda connessione data dal relativo e l'intera procedura è conclusa nell'arco di un periodo. Nel caso della seconda procedura invece il naturale collegamento tra le due fasi – conciliazione e giudizio – è suggerito dal contesto, ma non viene formulato in maniera esplicita. Al giudizio è dedicata una frase autonoma, in cui il tribunale compare in posizione di rilievo, introdotto dal δέ – che nel trattato segna abitualmente l'inizio di una nuova clausola –, e preceduto dall'articolo. In questo caso l'articolo non qualifica ovviamente un organismo già noto alle parti (come per il κοινόν δικαστήριον delle ll. 49-50), dal momento che proprio queste linee stabiliscono la natura e la composizione della corte, ma la sua presenza ha un significato e una funzione. Esso indica che si è arrivati a definire un elemento atteso e necessario nell'economia della procedura e non solo in riferimento a queste linee, ma, più in generale, a entrambe le sezioni giuridiche nel loro complesso. Su questo punto torneremo più avanti, al paragrafo 3.

Le ultime linee della sezione contengono il riferimento al *symbolon* stipulato in comune. Una volta escluso con Gauthier²¹ che il *symbolon* possa essere identificato con l'accordo in esame, la formulazione del nostro testo, κατὰ τὸ δοχθὲν κοινᾶι σύμβολον, avvalorava l'ipotesi che si trattasse di un accordo già in vigore.

La comprensione delle clausole giuridiche contenute in questa sequenza si lega a due problemi fondamentali e strettamente correlati. Il primo riguarda la tipologia di cause regolamentate alle ll. 58-74²², il secondo concerne tutte le questioni legate al *symbolon*: l'eventuale identificazione, la ricostruzione dei suoi contenuti e quindi il rapporto con il trattato fra Hierapytna e Priansos.

2.2 Cause private o cause pubbliche?

Cominciamo dalla natura delle cause in esame. Nella storia del dibattito su questa iscrizione – e di conseguenza anche sulle procedure giuridiche interne al *koinon* dei Cretesi – un momento centrale se non un vero e proprio punto di svolta è segnato dallo studio di Gauthier. La sua indagine ha condizionato tutta la ricerca successiva, che pur non accogliendone le posizioni, ha continuato a seguirne l'impostazione.

Nella sua analisi Gauthier adottava una distinzione piuttosto netta fra

²¹ Cfr. GAUTHIER 1972, p. 320 comunemente accolto, *contra* PARTSCH 1909, pp. 420-1.

²² Per le posizioni degli studiosi cfr. in sintesi CHANIOTIS, *Verträge*, p. 138 e note 850-1.

«litiges entre particuliers» di due diverse città e «litiges entre le deux cités (ou entre un particulier et une cité)» e collocava le cause descritte dalle linee in esame nel secondo gruppo²³. A sostegno della sua posizione lo studioso francese adduceva l'assenza di riferimenti specifici all'azione di singoli cittadini, il ruolo preponderante rivestito dai cosmi nell'intera procedura unito al fatto che in caso di inadempienza avrebbero dovuto versare una multa all'altra città e all'obbligo di fornire garanti, l'uso del termine ἀδικήματα per indicare i torti e non ἐγκλήματα (abituale nei contenziosi di carattere privato), l'espressione παρ' ἑκατέροις comunemente applicata a due comunità considerate come tali e il riferimento al σύμβολον inteso come documento diverso dal presente e preposto appunto a regolare i processi fra i privati delle due comunità.

Le obiezioni a questa interpretazione sono state sistematizzate da Chaniotis nel 1996 e recentemente ribadite nei contributi dedicati al nuovo testo inedito²⁴. Il ruolo preponderante dei cosmi non viene considerato decisivo, in quanto essi si dimostrano attivi in ogni settore del diritto, anche nell'ambito di processi fra privati. Quanto al ruolo dei garanti, esso si esplica non verso i singoli ma nei confronti della città-partner, viene cioè a tutelarne gli interessi nel caso i funzionari cittadini manchino agli obblighi loro affidati dall'accordo. Non avrebbe dunque nulla a che vedere con i protagonisti dei contenziosi in questione. Da un punto di vista terminologico poi, rileva Chaniotis, nonostante il sostantivo ἀδίκημα sia comunemente impiegato per indicare offese commesse a livello pubblico, esso figura anche in riferimento a torti commessi da privati; lo stesso si può dire del verbo ἀδικεῖν, il cui significato alquanto generico lo rende adattabile a contesti giuridici differenti²⁵. Infine il nesso παρ' ἑκατέροις avrebbe una valenza prettamente locale e il senso da attribuirgli sarebbe dunque «presso l'una o l'altra città», «nell'una o nell'altra città» e non «de part e d'autre» nel senso di «fra le due città» come inteso da Gauthier.

²³ GAUTHIER 1972, pp. 319-23, seguito da chi scrive, *Arbitrati*, n. 72 e da BURASELIS 1998.

²⁴ CHANIOTIS, *Verträge*, in part. pp. 137-41, riprese in CHANIOTIS 2010, pp. 169-72.

²⁵ Cfr. gli esempi adottati da CHANIOTIS, *Verträge*, p. 138 nota 855 e CHANIOTIS 2010, p. 171 nota 6. La valenza potenzialmente duplice del termine si evince chiaramente dal trattato fra Mileto ed Eraclea sul Latmo, *Milet* I.3 150, ll. 38-39 καὶ εἰ κατὰ τινων ἀπαγωγῶν γεγονάσιν ὑπὸ ἀρχόντων ἐπὶ δημοσίοις ἀδικήμασιν (su cui GAUTHIER 1972, p. 362; P. HERRMANN, in *Milet* VI.1 150).

Da questa analisi Chaniotis trae una duplice conclusione: le ll. 58-74 del trattato fra Hierapytna e Priansos si occupano di «Prozesse zwischen Bürgern der beide Städte» e, più in generale, non si riscontra «eine derart strenge Trennung zwischen privaten Streitigkeiten und solchen zwischen Gemeinden (bzw. zwischen Bürger und fremder Gemeinde)»²⁶.

Prima di passare a un'analisi più dettagliata degli argomenti proposti da Chaniotis può essere interessante valutare gli scenari giuridici che questa ipotesi prefigura.

Se le azioni descritte alle ll. 58-74 riguardano processi fra privati cittadini, dobbiamo concludere che sia il *symbolon* già stipulato e in vigore, sia la sequenza del trattato fra Hierapytna e Priansos, si occupassero di regolamentare i contenziosi fra privati delle due parti. In quale rapporto si pongono i due accordi? Il problema era già sollevato in maniera esplicita da S. Ager, che, discutendo l'intepretazione data da Gauthier, scrive: «Gauthier believes that the reference to the σύμβολον merely emphasizes the fact that the present treaty is not a σύμβολον, but rather a συνθήκη. But this argument is not wholly persuasive. There is no reason to think of the second treaty as opposed in all points to the first; it may simply amplify, clarify or supplement the σύμβολον in certain ways»²⁷. Il problema esiste e la posizione espressa non riesce a risolverlo. Essa genera piuttosto altri interrogativi, che possono essere affrontati solo sul piano della speculazione, ma che sono indicativi delle questioni lasciate irrisolte da questa ipotesi²⁸. Esistono tuttavia almeno un paio di

²⁶ CHANIOTIS 2010, pp. 170 e 171; cfr. già ID., *Verträge*, p. 139; sulla stessa linea GIOVANNINI 2007, pp. 338-41.

²⁷ AGER 1994, 5-6, nota 22.

²⁸ Eccone alcuni. Perché si sarebbe sentito il bisogno di modificare un accordo già formulato e, con ogni probabilità, posto in essere solo poco tempo prima? E in cosa sarebbe consistita la modifica? Non in una distinzione fra diverse tipologie di cause, poiché la terminologia impiegata nel nostro trattato è troppo generica. Forse nel tipo di corte da utilizzare, precisando il ricorso a tribunali scelti di comune accordo, di cui almeno uno, quello per i contenziosi futuri, fornito da una terza città. Ma ciò implica o che il *symbolon* lasciava indefinita la corte a cui fare riferimento (cosa alquanto improbabile) oppure che si senti l'esigenza di un cambiamento repentino e radicale poco dopo l'adozione del *symbolon* stesso. Non del tutto soddisfacente appare anche l'ipotesi che la sequenza rifletta senza modifiche contenuti già presenti nel *symbolon*, replicando dettagli noti anziché ricorrere a un semplice rinvio.

riserve di carattere più specifico e concreto. La prima: che senso avrebbe proporre (o riproporre) una regolamentazione dei contenziosi pendenti dalla cessazione del *koinodikion* al presente se già da tempo – dalla stipula del σύμβολον appunto – era in vigore un sistema processuale preposto a risolvere questo tipo di cause?

La seconda questione riguarda la procedura in se stessa. Abituamente il *symbolon* prevede l'apertura dei tribunali cittadini (o di altre tipologie di tribunali scelti *in loco*) ai membri della comunità con cui viene stipulato l'accordo²⁹. Nell'ipotesi in esame ci troveremmo di fronte a un quadro del tutto diverso: tutti i contenziosi futuri tra privati delle due comunità, apparentemente senza distinzioni, sarebbero stati sottoposti al tribunale nominato annualmente da una terza *polis*. Una procedura di questo genere è attestata nel II sec. e costituisce un'evoluzione tarda del *symbolon*. Tale sviluppo risponde a un'esigenza precisa: sopperire al funzionamento sempre più carente degli apparati di giustizia interni alle singole *poleis*³⁰. Non sarebbe comunque strano vederla applicata anche a Creta, se pure a una data relativamente alta, se non fosse per il fatto che il *symbolon* concluso fra Gortina e Lato nel tardo III sec., e quindi di pochi anni anteriore al trattato fra Hierapytna e Priansos, testimonia l'uso corrente di una procedura di tipo tradizionale³¹. E una procedura di tipo tradizionale – si intende cioè senza il ricorso a una *polis* esterna – per la soluzione dei contenziosi fra privati delle due comunità è prevista anche dall'accordo fra la stessa Gortina e Kaudos datato tra III e II sec.³² La linea di condotta che Gortina sceglie in questi due trattati diventerebbe ancora più significativa nel caso in cui volessimo identificare il *symbolon* menzionato nel trattato

²⁹ Sulla prassi dei *symbola* in generale cfr. GAUTHIER 1972, pp. 285-346; sulla regolamentazione presente a Creta cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 144-6.

³⁰ Cfr. GAUTHIER 1972, pp. 337-46.

³¹ CHANIOTIS, *Verträge*, n. 18, che colloca il documento negli anni 219-216 ca. Il trattato stabilisce che chi ha subito il torto (ὁ ἀδικιόμεν[ος]) sceglierà i giudici che voglia, il cittadino di Gortina a Lato e quello di Lato a Gortina (ll. 9-12).

³² CHANIOTIS, *Verträge*, n. 69. Le linee di immediato interesse (B 6-20) sono molto frammentarie e chiamano in causa i cosmi, a cui dovranno essere presentate le accuse, ma non è chiaro se essi stessi opereranno come giudici o se si limiteranno a introdurre le cause davanti ai tribunali (locali?), o se vincerà il processo la parte in grado di produrre il maggior numero di testimoni (CHANIOTIS, *Verträge*, p. 417 nota 2001). In ogni caso non sembra esserci menzione di un ricorso a una corte del tutto esterna.

fra Hierapytna e Priansos con le clausole giuridiche del trattato a tre fra Gortina Hierapytna e Priansos (che sono estremamente lacunose e in cui la procedura scelta per la composizione dei tribunali non è conservata)³³. La situazione dipinta da queste testimonianze nel loro complesso risulterebbe piuttosto singolare: in anni alquanto vicini Gortina avrebbe stipulato con Lato e Kaudos convenzioni di tipo tradizionale mentre per i rapporti con Hierapytna e Priansos avrebbe fatto ricorso a una procedura che, a questo punto, non può che risultare straordinaria.

Dal punto di vista degli scenari giuridici che prefigura, l'ipotesi che le linee in esame si occupino di contenziosi fra privati appare dunque difficoltosa, sia perché incompatibile con le procedure che troviamo attuate a Creta in questi anni, sia perché genera vistosi problemi di interpretazione interni al trattato stesso e alle disposizioni contenute nelle sue diverse clausole.

Se veniamo ora agli argomenti addotti contro l'interpretazione di Gauthier notiamo subito che molti di essi non dimostrano che le clausole in esame si occupavano di contenziosi fra privati piuttosto che di contrasti fra le due città. Essi si limitano a mettere in luce il carattere bivalente degli argomenti usati da Gauthier, che si adattano a entrambe le ipotesi e di conseguenza non ne escludono nessuna. Resta invece pienamente valida un'osservazione di Gauthier: nella sequenza in esame i funzionari pubblici sono gli unici a rivestire un ruolo e in nessun luogo – ci si riferisce sempre alle ll. 58-74 – si fa esplicita menzione di iniziative giudiziarie da parte di singoli, contrariamente a quanto accade in altre sezioni del testo e contrariamente a quanto abitualmente accade nelle convenzioni relative alla giurisdizione dei processi fra privati³⁴.

Un'attenzione particolare merita l'espressione τὰ παρ' ἐκατέροις ἀδικήματα. Se può risultare anomala e inadeguata a indicare i contrasti fra due città, allo stesso modo essa non rientra nel formulario tipico delle convenzioni relative a processi fra privati. Al contrario, proprio un confronto con questi documenti non fa che confermare l'intuizione di

³³ CHANIOTIS, *Verträge*, n. 27, ll. 46-54; cfr. *infra* par. 2.3.

³⁴ Gli esempi si potrebbero moltiplicare e la maggior parte si trovano raccolti nel lavoro di GAUTHIER 1972. Illuminante resta, in ambito cretese, il confronto con i già menzionati accordi fra Gortina e Lato (CHANIOTIS, *Verträge*, n. 18) e fra Gortina e Kaudos (CHANIOTIS, *Verträge*, n. 69 in part. 69B). Al di fuori di Creta possiamo ricordare, a titolo puramente indicativo, i *symbola* fra Delfi e Pellana (CATALDI 1977), tra Stinphalos e Demetrias (IPArk 17), tra Mileto e Sardi (*Milet* I.3 135).

Gauthier, e cioè che essa pone inequivocabilmente l'accento più sulle due comunità che sui singoli³⁵. Premesso questo, il valore locale che le viene riconosciuto implica necessariamente che i contenziosi presi in esame alle ll. 58-74 siano contrasti di natura privata? È sufficiente dare un'occhiata ai contenuti del trattato per rendersi conto che la risposta è negativa. Se guardiamo alle clausole centrali dell'accordo – concessione di diritti quali *isopoliteia*, *epigamia*, *enktesis*, condivisione delle cose umane e divine e diritto di compravendita e di prestito secondo le leggi vigenti (ll. 12-18); regolamentazione dello sfruttamento agricolo delle terre pubbliche (ll. 18-21), dell'importazione e all'esportazione (ll. 21-27) e del diritto di pascolo (ll. 27-30); trattamento da riservare agli ambasciatori (ll. 30-33) e ai cosmi (ll. 34-38) che si fossero spostati dall'una all'altra città e a tutti i privati che vi si fossero trovati in occasione di celebrazioni religiose (ll. 38-40) – è evidente che i torti legati alla loro violazione sarebbero stati commessi tutti presso le due città e/o nei loro territori e che a commetterli poteva essere sia un privato cittadino ai danni di un altro privato, sia un funzionario pubblico. Tutti questi contenziosi potenziali non rientrano nella categoria dei contrasti fra privati perché coinvolgono gli interessi delle due comunità – e infatti si sceglie per essi una soluzione di tipo arbitrale (ll. 47-54) – e, allo stesso tempo, rientrano senza difficoltà nella definizione 'locale' di ἀδικήματα παρ' ἐκατέρων.

Queste considerazioni ci portano a una riflessione ulteriore e di carattere più ampio, all'esigenza di definire in maniera più precisa e più concreta la natura e i protagonisti dei contrasti fra città. Le fonti relative a casi di arbitrato interstatale mostrano, nella maggior parte dei casi, le due città contendenti che agiscono l'una contro l'altra, parlando a una sola voce attraverso i rispettivi avvocati. Ma così come il caso in esame, anche altre fonti mostrano la complessità delle tensioni che potevano agire fra due comunità.

Verso la metà del IV sec. fu concluso il sinecismo fra le due *poleis* arcadi di Orcomeno ed Euaimon³⁶. Il documento che ne dà testimonianza rivela anche l'esistenza di problemi di carattere giuridico, legati almeno

³⁵ Per l'uso coerente in tutto il documento del pronome ἐκάτεροι per indicare i contraenti, cfr. GAUTHIER 1972, p. 320.

³⁶ *IPArk* 15. Per gli aspetti relativi al sinecismo cfr. ancora MOGGI 1976, n. 43; per quelli arbitrali PICCIRILLI 1973a, n. 52. Per alcune delle considerazioni che seguono cfr. già MAGNETTO 2008, pp. 146-9.

in parte al possesso o allo sfruttamento di determinati territori, che i contraenti si impegnano a risolvere col ricorso all'arbitrato di Erea. Il testo recita (ll. 11-22): τὸς δὲ προτέρος [i]νφοίκος τὰς τομ[ά]δος λαχῆν, κατά[π]ερ ἔδοξε ἀμφο[τέ]ροις. Τῶν δὲ ἐπὶ [X]αιριάδαι εἶ τέ [τι] χωρίον ἀμφίλλ[ο]γον ἰν ταῖ τομ[ά]δ[i], τὸς Ἡραέας δια[δ]ικάσαι καὶ τὰς δίκαι[ς τ]-ὰς προδεδικασμίνας πάνσας. Le difficoltà interpretative poste da questo passaggio non sono poche. Si discute in primo luogo sul significato di τομάς, che oscilla fra il valore generico di «terra lottizzata», e quello più specifico di «Grundstücke der Tempelomäne» proposto da Thür e Taeuber³⁷. Difficile è anche precisare cosa si intendesse con l'espressione τὰς δίκαι[ς τ]-ὰς προδεδικασμίνας πάνσας. Esclusa la possibilità che si trattasse di processi già giudicati in prima istanza e sottoposti ad Erea in fase d'appello³⁸, rimane comunque aperto il problema del merito di tali cause: si trattava di delitti di sangue³⁹, di contrasti territoriali legati alla revisione in atto e già passati attraverso una fase preliminare presso i competenti organi locali⁴⁰ o, più genericamente, di cause pendenti relative ai membri delle due comunità, che per questioni di competenza o per evitare prevaricazioni non potevano essere sottoposte ai normali tribunali di Orcomeno?⁴¹ Quest'ultima ipotesi, che ovviamente non risponde direttamente al quesito, pare la più prudente rispetto alla sintetica formulazione del documento⁴². Ma il problema di maggior interesse in

³⁷ In *IPArk*, p. 144, cui si rinvia per una sintesi delle posizioni precedenti. Cfr. in generale, la prudente posizione di ASHERI 1971, p. 80 nota 13.

³⁸ PLASSART 1915, p. 104, nota 1 pensava a processi giudicati prima del sinecismo e relativi sia ai cittadini di Euaimon sia quest'ultimi e agli abitanti di Orchomenos, che per motivi politici dovevano essere nuovamente sottoposti a un'istanza neutrale. L'ipotesi è respinta già da PICCIRILLI 1973b, pp. 1021-5; analogamente MOGGI 1976, pp. 283-4; THÜR-TAEUBER in *IPArk*, pp. 149-50.

³⁹ Così PICCIRILLI 1973b, p. 1021-5.

⁴⁰ In *IPArk*, p. 150; una connessione con l'insediamento dei nuovi abitanti era ipotizzata già da PREMIERSTEIN 1909, pp. 247-8, contra MOGGI 1976, p. 283.

⁴¹ Cfr. MOGGI 1976, pp. 283-4.

⁴² La materia di queste cause pendenti non va forse necessariamente ristretta a una sola classe di delitti. Può essere interessante osservare che nel trattato fra Mileto ed Eraclea al Latmo (su cui cfr. P. HERRMANN, in *Milet* VI.1 150) le parti escludono dall'amnistia generale prevista per tutte le accuse (private e pubbliche) quei contenziosi per i quali la pratica giudiziaria fosse già in atto (*Milet* I.3 150, ll. 36-39 εἶναι δὲ ἀμνηστῖαν ὡς ἑκατέρους

questa sede è un altro, sia pure strettamente correlato: chi fossero le parti in causa nelle due tipologie di cause sottoposte al giudizio di Erea. Circa i contenziosi territoriali Thür⁴³ individua il riferimento a una procedura di *diadikasia* che, in caso di contestazioni, avrebbe visto lo scontro processuale fra vecchi occupanti (οἱ πρότεροι ἴνφοικοι), chiamati a dimostrare il proprio diritto, e i funzionari pubblici incaricati dell'esproprio del lotto e dell'assegnazione a un nuovo destinatario. Ma rimane aperta, anche a parere dello stesso Thür, l'eventualità che davanti al tribunale di Erea si presentassero direttamente nuovi e vecchi assegnatari, come propone l'interpretazione tradizionale. Quanto alle δίκαι προοδεδικασμῖναι, da tutte le ipotesi esaminate si evince che le parti in causa potevano essere privati cittadini. Erea fu dunque chiamata a giudicare una serie di cause che vedevano coinvolti cittadini delle due parti, sia in opposizione fra loro sia forse, nei casi di contestazione sui lotti della τομάς – è la lettura di Thür –, in opposizione a un funzionario incaricato di verificarne il diritto. Si tratta in ogni caso di processi che non potevano essere affidati ai tribunali ordinari perché investivano gli interessi delle due comunità e perché la loro soluzione era indispensabile premessa per la riuscita del sinecismo.

Una situazione analogamente complessa è descritta nel caso dell'arbitrato di Chio fra Parion e Lampsaco conservato da un decreto della stessa Chio⁴⁴. Le comunità erano reduci da una guerra e l'intervento di Chio riportò la pace attraverso una conciliazione (σύλλυσις). Le prime linee del testo (ll. 1-11) contengono la richiesta delle parti e l'indicazione delle questioni pendenti e dei contrasti che Chio era chiamata a risolvere. Si fa menzione di ἔκκλητοι δίκαι (l. 4), di ἐγκλήματα (ll. 3, 5, 8) e ἀδικήματα (ll. 5 e 7) e di συμβόλαια (cioè di contestazioni relative a contratti non onorati) che eventualmente permanessero tra privati cittadini (l. 9). Non sappiamo se agli arbitri di Chio fu dato l'incarico di emettere un verdetto sul merito dei contenziosi o solamente di tentarne la composizione⁴⁵, ma

τῶν προγεγενημένων ἐγκλημάτων κατὰ πόλεμον καὶ ἴδια καὶ δημοσίαι, πλὴν εἰ περί τινων ἐγκλημάτων δίκαι ὑπάρχουσιν γεγραμμένοι ἢ δικαστήριον κατέγνωκεν καὶ εἰ κατὰ τινων ἀπαγωγῶν γεγώνασιν ὑπὸ ἀρχόντων ἐπὶ δημοσίοις ἀδικήμασιν).

⁴³ *IPArk*, pp. 144-6.

⁴⁴ Sul testo, edito e commentato da VANSEVEREN 1937 (cfr. *I.Lampsakos*, p. 132 T105), si veda ora la nuova edizione con commento di MATTHAIΟΥ 2013.

⁴⁵ Un verdetto di conciliazione fu emesso da giudici di Mileto e di Rodi nel contenzioso

ciò che appare più interessante in questa sede è la varietà dei casi sottoposti dai rappresentanti delle parti (l. 17 τοῦ]ς πρεσβευτὰς καὶ τὸν ἐπήκοον): è evidente che il mandato affidato a Chio investiva la totalità dei contrasti esistenti fra Parion e Lampsaco.

Una conferma ulteriore viene da un altro documento noto da tempo. Nella prima metà del II secolo Paro e Nasso affidano a Eretria il compito di ristabilire fra loro pace e armonia di rapporti, anche in questo caso a seguito di una guerra⁴⁶. I giudici sono chiamati a dirimere un certo numero di controversie (δίκαι, fr. A l. 15) e, con l'accordo dei rappresentanti delle parti (ἐπήκοοι, fr. A l. 14), si giunge a una conciliazione (σύλλυσις, fr. A l. 15). Il testo del fr. B è perduto nella parte sinistra ma da quanto resta i contenuti dell'accordo sono chiari. Viene stabilita la fine di qualsiasi forma di contenzioso, le accuse pendenti sono cancellate e si impedisce l'istruzione in futuro di qualsiasi processo fondato su tali accuse, sia che esse coinvolgessero le due città, o privati dell'una e dell'altra città⁴⁷.

Questi esempi ci mostrano come la categoria dei litigi fra comunità potesse includere situazioni più complesse di quelle immaginate da Gauthier. I casi meglio noti e più frequenti sono quelli che vedono contrapposte due città o una città e un privato⁴⁸, ma anche determinate

fra Ermione ed Epidaurò (MAGNETTO, *Arbitrati*, n. 69/I, l. 12 ἐπεκρίναμεν ἐπὶ συνλύσει) e dai giudici di Cnido fra Temno e Clazomene (HERRMANN 1979, II A, l. 20 διὸ καὶ κρίνομες διαλελυῖσθαι τὰς πόλεις).

⁴⁶ IG XI.4 1065; cfr. AGER, *Arbitrations*, n. 83.

⁴⁷ IG XI.4 1065, fr. B, ll. 1-12: [- καθάπερ τοῖς Ἐρετριέων δικαστῶν] ἔδοξε καὶ τοῖς ἐπηκόοις τοῖς παρὰ Παρίων καὶ παρὰ Ναξίων ἀφε[[σταλμένοις περὶ ὧν πρὸς τοὺς Ναξίους δ]εδικασμένοι εἰσὶν οἱ | [Πάριοι μηδεμίαν εἶναι μηκέτι δίκην τ]οῖς ιδιώταις ἐκ τῶν | [πρότερον γεγενημένων ἐγκλημάτων] ἢ ἀδικημάτων ταῖς πόλε[[σιν] μηδεμίαν δὲ εἶναι μηκέτι δίκην κατὰ τῆς πόλεως τῆς | [Ναξίων ὑπὸ τῆς πόλεως τ]ῆς Παρίων, μηδ' ὑπὸ Ναξίων | [πόλεως κατὰ τῆς Παρίων]· μηδὲ ὀφείλημα μηδ' ἐγκλημα | [μηδ' ἀδίκημα εἶναι μη]θὲν μηδ' ιδιώτει μηθένι κατὰ | [τῶν πόλεων, μηδὲ κατ' ιδι]ώτου ἐγκλημα μηθέν ἐκ τῶν πρό[[τερον γεγενημένων αὐτῶι] πρὸς αὐτὰς ἐγκλημάτων ἢ ἀ[δικημάτων] κτλ. Una situazione analoga potrebbe essere adombrata dall'arbitrato territoriale giudicato da arbitri di Myndos fra la città di Stratonicea e Alabanda (BLÜMEL, SAYAR 2011, da leggere con le fondamentali precisazioni di HAMON 2012). Nel testo si parla di κρίσεις condotte dai cinque arbitri di Myndos, i quali, si aggiunge alle ll. 15-17, περὶ ὧν μὲν ἔκριναν ὁσίως καὶ δικαί[ως], ἃ δὲ καὶ συνέλυσαν ἴσους αὐτοὺς παρασχόμενοι το[ῖς] διαφορομένοις, κτλ.

⁴⁸ Cfr. già HITZG 1907, p. 46; GAUTHIER 1972, in part. p. 345; CATALDI 1977, p.

categorie di contrasti fra privati potevano arrivare a condizionare i pacifici rapporti fra due comunità. È difficile pensare che ciò accadesse per litigi isolati, ma è ben comprensibile nel quadro di situazioni di conflitto più ampie e articolate fra comunità vicine, che avevano interessi (economici ma non solo) in comune. Quando le tensioni esplodevano nel conflitto e le parti decidevano di porvi fine con il ricorso a un giudizio esterno e neutrale, era tutto l'insieme di accuse e contrasti che doveva essere sanato, nel quadro di una ricomposizione e ricostruzione duratura dei rapporti.

Altrettanto comprensibile è nel caso di comunità che, come Hierapytna e Priansos, avessero deciso di regolamentare con un trattato molti ambiti diversi delle loro relazioni. Accordi di questo genere moltiplicano (almeno potenzialmente) le cause che nascono dalla loro violazione e se è presente una clausola di arbitrato, tutte queste cause sono demandate al giudizio della *polis ekkletos*, a prescindere da chi siano i responsabili dei torti commessi.

Quanto detto porta con sé un'altra importante conseguenza. Se la categoria dei contrasti fra città deve necessariamente essere ampliata, quella dei «litigi fra privati» si dimostra a sua volta inadeguata, in quanto non identifica in modo univoco una categoria di cause distinta da quella fra comunità. Una classificazione più efficace si avrà utilizzando le categorie di privato e pubblico. Entrambe le situazioni processuali individuate da Gauthier si collocano nell'ambito del diritto internazionale, ma le cause previste dall'una appartengono al diritto internazionale privato, per l'altra parleremo invece di cause di diritto internazionale pubblico. Il discrimine fra le due tipologie di processi non sono gli attori ma la materia del contendere e la sua incidenza sulle relazioni fra le due comunità coinvolte. E le soluzioni adottate dalle città sono corrispondentemente diverse. Per i primi si ricorre alle convenzioni giudiziarie (*symbola*) e ai tribunali locali, per le seconde all'arbitrato internazionale e a una corte esterna.

500. Un esempio del tipo di contenziosi che potevano sorgere tra un privato e una città è dato dall'arbitrato di Cnido tra una famiglia di creditori di Cos e la città di Calymna (su cui MAGNETTO, *Arbitrati*, n. 14). Alcune clausole dei contratti di prestito conclusi rispettivamente fra Praxikles di Nasso e Arcesine e fra Alexandros di Amorgo (?) e la stessa Arcesine (su cui cfr. MIGEOTTE, *Emprunt public*, nn. 49 e 50; MAGNETTO, *Arbitrati*, nn. 17 e 18) provano che l'episodio di Calymna e Cos non era un fatto isolato e che il diritto di ricorso all'*ekkletos polis* in caso d'insolvenza della città debitrice poteva essere previsto da un *symbolon* fra la città stessa e la patria del creditore.

2.3 *Il trattato e il symbolon*

Una volta ammessa l'idea che gli ἀδικήματα di cui si occupa il trattato siano contrasti di natura pubblica, dobbiamo tornare sulle questioni che riguardano il *symbolon*: la ricostruzione dei suoi contenuti, il rapporto con il trattato fra Hierapytna e Priansos e le proposte di identificazione. Lo studio di Gauthier ha dimostrato che le convenzioni giudiziarie, pur finalizzate a regolamentare la giurisdizione dei singoli, tutelavano questi ultimi anche nei confronti delle *poleis* nel loro complesso e prevedevano, per determinati contenziosi, il ricorso a un arbitro esterno, a un' *ekkletos polis*⁴⁹.

Un testo di grandissimo interesse, pubblicato nel 1979 da Peter Herrmann, può essere affiancato alla documentazione disponibile a Gauthier, a riprova della complessità che potevano raggiungere gli accordi giuridici fra *poleis*⁵⁰. Si tratta in realtà di una coppia di due testi distinti, anche se verosimilmente riferibili alle medesime circostanze storiche, conservati in condizioni frammentarie. Il primo è un arbitrato reso da giudici di Cnido fra Temno e Clazomene a seguito di una guerra fra le due *poleis*, il secondo un accordo assai dettagliato sulla soluzione di dispute che fossero sorte in futuro. La parte conservata si riferisce senza alcun dubbio a contenziosi di carattere interstatale: vi si stabilisce la procedura da seguire per la nomina di un' *ekkletos polis* e la funzione, in questo ambito, rivestita dagli *epekooi* delle due parti. Vi sono però alcuni elementi che hanno fatto ipotizzare allo stesso editore la compresenza di due procedure differenti. Nella sezione relativa alle vittime sacrificali si stabilisce che τὰν δὲ ἱερὰν παρέχ[ειν] τ[αῖς μ]ὲν Α[. . .]ΓΕΛΩΝ δίκ[αις] τῆμ πόλιν τὴν εἰσάγουσαν τὰς δίκας, ἐν δὲ τ[ῆ] ἐκκλ[ήτω] ἀμφοτ[έρ]α τὰς πόλεις (ll. 26-28). Herrmann si interroga su questa distinzione e dopo aver esaminato la possibilità che si tratti di una procedura di mediazione (Schlichtungsverfahren), cui avrebbe fatto seguito, in caso di fallimento, l'arbitrato vero e proprio, prospetta alcune alternative: «war es wirklich ein Schlichtungsverfahren, und sollte es jeweils in einer der beiden betroffenen Städte in Gang gesetzt werden? Und wer waren dann die Richter? Oder war die Differenzierung zwischen beiden Prozeduren nicht von der Frage des Erfolges der Schlichtung her bestimmt, sondern evetuell doch durch Gesichtspunkte der betroffenen Personen oder der

⁴⁹ GAUTHIER 1972, pp. 308-46.

⁵⁰ HERRMANN 1979, pp. 249-71 (SEG 29 1130bis).

Rechtsmaterie festgelegt?»⁵¹. Queste ultime osservazioni vanno, a mio avviso, considerate con attenzione. L'ipotesi della mediazione, per quanto accattivante, non pare adattarsi del tutto alla situazione descritta alle ll. 24-37. Il contesto è quello dell'istruzione vera e propria di processi, nel corso dei quali i giudici compiranno sacrifici e presteranno il giuramento prescritto di seguito. L'unica distinzione riguarda il tipo di cause: quelle che avranno luogo presso una delle due città – la cui denominazione è persa in lacuna – e quelle che avranno luogo presso l'*ekkletos polis*. Con ogni verosimiglianza siamo dunque di fronte a due diverse procedure di giudizio, che trovavano concreta attuazione rispettivamente in una delle due *poleis* oppure nella città arbitro. Già Herrmann, prospettando quest'ipotesi, si domanda chi potessero essere i giudici dei processi 'cittadini' e intuisce che, mancando la prima parte del documento, che doveva regolamentare questo tipo di cause, qualche indizio va cercato nelle disposizioni relative alla nomina dei giudici stessi (ll. 37-44). L'accordo vieta al padre di giudicare il figlio e al figlio di giudicare il padre, lo stesso si stabilisce, reciprocamente, per i fratelli, i nipoti e gli zii paterni o materni, i cognati e gli suoceri; analoga proibizione è formulata nei confronti di chi partecipi al processo, dei prosseni, di coloro che istruiscono le cause e di quelli che vengono allevati dallo stato. Questa serie di divieti è particolarmente interessante, soprattutto nella parte relativa alla parentela. È ovvio che ogni divieto ha senso solo se la situazione che esso preclude ha concrete possibilità di verificarsi; ciò significa che i contraenti (Temno e Clazomene) prevedevano che, in determinati processi, un cittadino potesse trovarsi a giudicare un proprio parente. L'eventualità è assai remota nel caso di un tribunale proveniente da una terza città, ma è concreta e reale se esso è composto da membri di una delle due comunità contraenti. In altre parole la sequenza del testo adombra una situazione processuale in cui un abitante di Temno e uno di Clazomene ricevano giustizia da una corte composta da cittadini dell'una o dell'altra parte. In quest'ottica la prima procedura descritta è del tutto analoga a quella abitualmente prevista dai *symbola*, che demandava a tribunali cittadini la soluzione di contenziosi fra privati di due comunità. La seconda prevedeva il giudizio di un'*ekkletos polis* e il ricorso a una terza parte sentita come neutrale fa pensare che i contenziosi che le venivano sottoposti avessero una portata diversa dagli altri, per i quali ci si poteva affidare alle corti locali.

⁵¹ P. 268.

Si trattava probabilmente di contrasti che toccavano gli interessi delle due comunità, rischiando di pregiudicarne i rapporti. Il giuramento presenta una formulazione bivalente ed è interessante osservare l'uso costante del plurale δίκαι per indicare tutti i processi che potevano opporre cittadini di Temno e Clazomene. Come nei casi che abbiamo visto poco sopra, anche il documento in esame intende chiudere una fase guerra e predisporre le condizioni per un futuro di concordia a tutti i livelli. A tal fine le sue clausole disegnano una situazione processuale articolata, che sia in grado di regolare tipologie diverse di conflitti futuri. Non siamo certi di come le parti designassero l'accordo⁵², ma dal punto di vista contenutistico esso costituisce, senza alcun dubbio, una conferma delle ipotesi formulate da Gauthier.

Tornando al caso di Hierapytna e Priansos non solleva dunque difficoltà l'ipotesi che il *symbolon* già concluso dalle parti prevedesse – per quelle cause che assumevano carattere pubblico – il ricorso a un' *ekkletos polis*, né che in esso fossero stabilite procedure applicabili anche quando operava il tribunale fornito ogni anno dalla città-arbitro.

È possibile precisare quali contenuti del *symbolon* il trattato chiamasse in causa? Gauthier riteneva che il nesso κατὰ τὸ δοχθὲν κοινᾶι σύμβολον potesse riferirsi alle tre clausole delle ll. 67, 68 e 70 (χρήσθων ..., στανυέσθων... καθιστάντων...)⁵³ e quindi di fatto all'intera procedura descritta alle l. 69-70. L'ipotesi non può essere esclusa, ma bisogna sottolineare che nel dettato del testo c'è una distanza rilevante tra il nesso in questione e le disposizioni a cui farebbe riferimento. E tale distanza acquista tanto più peso se si considera il carattere articolato della sequenza in esame, che include due diverse clausole⁵⁴. Con sicurezza si può a mio avviso riferire il nesso solo alla frase coordinata in cui è inserito (ll. 69-70: καὶ διεξαγόντων ταῦτα ἐπ' αὐτῶν κοσμώντων κατὰ τὸ δοχθὲν κοινᾶι σύμβολον), cioè al semplice disbrigo dei processi⁵⁵. Le altre disposizioni

⁵² A favore di una distinzione fra il presente documento e la συνθήκη menzionata tre volte al suo interno (ll. 30, 31 e 53), si pronuncia HERRMANN 1979, pp. 257 e 262.

⁵³ GAUTHIER 1972, p. 322.

⁵⁴ Problematico, in particolare, è collegare il riferimento al *symbolon* con le disposizioni che stabiliscono il ricorso al πρόδικος, che sono inserite in un'altra clausola.

⁵⁵ Si noti in merito il perfetto parallelismo formale con quanto stabilito per le cause pendenti alle ll. 59-61: ποιησάσθων τὰν διεξαγωγὰν οἱ σὺν Ἐνίπαντι καὶ Νέωνι κό[σ]μοι ἐν ὧ κα κοινᾶι δόξει δικαστηρίῳ ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι ἐπ' αὐτῶν κοσμώντων. Come in

– e penso in particolare alle modalità per la scelta dell'*ekkletos polis* – potevano essere frutto dell'accordo successivamente raggiunto dalle parti.

Un ultimo quesito da affrontare riguarda la possibilità di riconoscere il *symbolon* nelle clausole giuridiche dell'accordo fra Gortina, Hierapytna e Priansos⁵⁶. L'ipotesi si basa sul presupposto che in entrambi i casi vengano disciplinate controversie di natura privata, oltre che su alcune affinità nelle procedure descritte: in una sequenza gravemente mutila, si colgono ancora la menzione di un ἐπικριτήριον (ll. 49 e 50) e il riferimento al διάγραμμα τῶν κ[ρηταιέων (ll. 53 e 54). Se si accetta l'idea che il trattato fra Hierapytna e Priansos si occupi di contenziosi di carattere pubblico, uno dei presupposti di questa ricostruzione viene a cadere, ma non, a mio avviso, l'ipotesi nel suo insieme. Immaginare che le clausole dell'accordo a tre prevedessero il ricorso a una città-arbitro per cause di natura pubblica e stabilissero le procedure da seguire evocate alle ll. 69-70 dell'accordo fra Hierapytna e Priansos non genererebbe alcuna incongruenza con quanto prescrive il trattato in esame. Al contrario, le disposizioni relative alla nomina della città-arbitro nel nostro testo si rivelerebbero indispensabili, se non altro per il fatto che le parti in causa sono qui soltanto due. Dato lo stato frammentario del trattato fra Gortina, Hierapytna e Priansos nella sequenza di più immediato interesse, la questione resta necessariamente aperta.

3. Una proposta di ricostruzione

L'analisi fin qui condotta consente di prendere nuovamente in considerazione l'ipotesi di Gauthier, sia pure accettando l'idea di uno scenario più complesso per quanto riguarda i contenziosi regolamentati. Ammettere che gli ἀδικήματα in questione facciano riferimento a torti (e quindi a contenziosi) di natura pubblica restituisce a tutte le disposizioni giuridiche del trattato un carattere di chiarezza e linearità, a partire dall'uso

quel punto del testo, così anche alle ll. 69-70 (καὶ διεξαγόντων ταῦτα ἐπ' αὐτῶν κοσμώντων κατὰ τὸ δοχθὲν κοινᾷ σύμβολον) il discorso sembra vertere ormai unicamente sulla fase processuale vera e propria, su come dovranno svolgersi le cause davanti al tribunale fornito dalla città prescelta ogni anno, di cui si è parlato subito prima. Sul valore del nesso ποιεῖν τὰν διεξαγωγάν cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, p. 262 nota 1454.

⁵⁶ CHANIOTIS, *Verträge*, n. 27, ll. 46-56 e pp. 252-3; cfr. *supra* note 6 e 33.

coerente del medesimo termine per indicare la medesima tipologia di violazioni sia alle ll. 50-51, sia alle ll. 58-74. E la coerenza terminologica riflette nel nostro testo anche una piena coerenza di contenuti. Gli ἀδικήματα previsti per il futuro (ll. 58-74) sono da identificare – almeno in gran parte – con le violazioni al trattato, così come si devono vedere negli ἀδικήματα verificatisi dalla cessazione del *koinodikion* quelle tensioni che portarono alla stesura dell'accordo stesso e alla sua dettagliata regolamentazione dei rapporti intercittadini su tanti fronti sensibili (sfruttamento delle terre da coltivazione e da pascolo, spostamento di merci, etc.). Per giudicare tali violazioni si stabilisce che ogni anno i cosmi in carica scelgano di comune accordo una città che fornirà la corte. Questo tribunale è con ogni evidenza lo stesso che dovrà giudicare tutti i processi di carattere pubblico, in primo luogo le violazioni al trattato di cui si parla alle ll. 47-53⁵⁷. Si spiega così la presenza dell'articolo davanti al κοινὸν δικαστήριον di l. 49, che può essere definito «comune» in quanto la città arbitro è scelta insieme dai cosmi ogni anno, e che può essere considerato come univocamente noto alle parti in quanto la sua composizione è definita poche linee sotto. Allo stesso tempo si spiega la menzione dell'articolo davanti al δικαστήριον di l. 66, come pure la sua posizione di rilievo nella sequenza, sottolineata dalla presenza del δέ. Le disposizioni relative alla nomina di questa corte sono attese nell'economia generale del documento, nel cui quadro – e non solo nel contesto delle ll. 58-74 – vanno (re)inserite. Esse completano logicamente la clausola penale delle ll. 54-58 e lo stesso vale per il ricorso al πρόδικος, che interverrà in tutte le cause future di natura pubblica. Il tribunale nominato dalla terza città resterà verosimilmente in carica tutto l'anno, sbrigando, senza soluzione di continuità le cause che gli verranno sottoposte.

Una situazione in qualche modo transitoria è prevista per l'anno in corso. I cosmi dovranno infatti occuparsi del disbrigo di tutte le cause pendenti davanti a un tribunale gradito alle parti e con una procedura semplificata (senza conciliazione preliminare). Non si precisa cosa accadrà per le eventuali violazioni al trattato commesse nello stesso anno (verosimilmente non numerosissime). Possiamo immaginare che già a partire dalla ratifica dell'accordo fosse attiva la procedura prevista per il futuro e che quindi i cosmi in carica si sarebbero adoperati anche

⁵⁷ Cfr. già GUARDUCCI in *I.Cret.* III, p. 48, che però attribuiva carattere privato ai contenziosi menzionati alle ll. 58-74.

per designare un'*ekkletos polis*. In questo caso dovremmo ipotizzare la temporanea compresenza di due tribunali esterni, uno preposto ai processi pendenti e uno a quelli futuri. Uno scenario più plausibile si ottiene ammettendo che la corte nominata in comune per l'anno in corso fosse una sola e che semplicemente adottasse una procedura più distesa per le violazioni al trattato e per le cause originatesi nei mesi successivi alla sua stipula.

L'interpretazione fin qui proposta restituisce chiarezza anche al rapporto fra il trattato e il *symbolon*, i cui ambiti di influenza sono così definiti senza incerte e problematiche sovrapposizioni. Si delinea un quadro in cui il ricorso a una terza parte neutrale si configura unicamente per contenziosi di natura pubblica, mentre dobbiamo immaginare che i processi di natura privata fra cittadini delle due parti restassero di competenza di appositi tribunali civici o comunque scelti all'interno delle due comunità, coerentemente con la prassi relativa alla giurisdizione internazionale dei privati che traspare dai documenti cretesi contemporanei.

4. *Il koinodikion, il diagramma e il koinon dei Cretesi*

Per concludere è possibile avanzare qualche breve considerazione di carattere più generale a partire dall'analisi condotta fino a questo punto. Le procedure adottate e descritte nel trattato fra Hierapytna e Priansos sono finalizzate alla soluzione di quei contenziosi (rispettivamente pendenti e futuri) che in precedenza erano sottoposti al *koinodikion*, un tribunale federale non più operante almeno da qualche anno⁵⁸. Il trattato mostra che il *koinodikion* si occupava certamente di conflitti di natura pubblica, conflitti che vertevano su questioni di interesse delle comunità coinvolte, a prescindere da chi fossero le parti immediatamente implicate nella disputa⁵⁹. Analoghe conclusioni permette di raggiungere l'altro testo sul quale, fino a pochi anni fa, ci si basava per ricostruire le competenze del *koinodikion*: il decreto con cui il *koinon* dei Cretesi concedeva l'*asylia* alla *polis* di Anaphe. Le sue clausole finali stabiliscono che se qualcuno viola

⁵⁸ Le testimonianze sono nuovamente raccolte da CHANIOTIS 1999, pp. 293-5 (cfr. 2010), che riafferma, in maniera definitiva, il carattere di tribunale federale che va riconosciuto al *koinodikion* e il suo legame con il *koinon* dei Cretesi.

⁵⁹ Per questa posizione cfr. già *Arbitrati*, n. 72.

il trattato compiendo rappresaglia contro un cittadino di Anaphe, il reo verrà giudicato o davanti a giudici di Anaphe o davanti al *koinodikion*⁶⁰. L'offesa contemplata è verso un privato cittadino, ma la causa sarà senza dubbio di natura pubblica, poiché materia di giudizio è appunto la violazione del trattato⁶¹.

Un nuovo, fondamentale tassello è aggiunto dall'iscrizione di cui dà notizia Chaniotis. Il testo contiene una clausola relativa alle cause che potranno essere intentate contro i funzionari pubblici in caso di violazione degli obblighi stabiliti per loro dal trattato. In tempo di pace chiunque lo voglia dei Cretesi potrà intentare loro causa o davanti al *koinodikion* – che viene quindi descritto come attivo e operante – oppure seguendo le disposizioni dei *symbola* che le città decidano di stipulare le une con le altre. Chaniotis ne trae due importanti conclusioni⁶². La prima è che «im Frieden war für diese gewissermaßen “internationalen” Delikte das Koinodikion zuständig»; la seconda è che

Die von Gauthier vermutete Unterscheidung zwischen Verfahren für private Auseinandersetzungen zwischen Bürgern verschiedener Poleis und Verfahren für Rechtsstreitigkeiten zwischen Poleis (oder einem Bürger und einer fremden Polis) existiert nicht. Für die gleiche Angelegenheit (hier ein Versäumnis der Kosmoi und Verletzung des Vertrags) waren sowohl das Koinodikion als auch die von Symbola vorgesehenen Gerichte zuständig, also Gerichte, die sich mit den Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen aus unterschiedlichen Poleis befaßten. Das Koinodikion befaßte sich allgemein mit Delikten “internationalen” Charakters, gleichgültig, ob die Beteiligten Poleis oder Privatpersonen waren.

La prima conclusione è del tutto condivisibile: le cause contro i funzionari cittadini per violazioni del trattato sono contenziosi di carattere internazionale e, aggiungerei, pubblico. Non credo che si possa invece condividere la seconda, perché trascura un elemento fondamentale. Come abbiamo visto, i *symbola* si occupavano in prima istanza dei contrasti di carattere privato fra cittadini di due comunità, ma potevano prevedere il ricorso a una corte esterna (ad es. quella inviata da

⁶⁰ *I.Cret.* IV 197, ll. 17-27; RIGSBY, *Asylia*, n. 175.

⁶¹ Cfr. a ragione GAUTHIER 1972, p. 324; *contra* AGER 1994, p. 18; CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 140-1; e 2010, pp. 171-2.

⁶² CHANIOTIS 2010, p. 181.

un'*ekkletos polis*) per quei contrasti che assumevano carattere pubblico. A mio avviso c'è la possibilità molto concreta che proprio a queste corti facesse riferimento il nuovo trattato. E d'altra parte è esattamente il tipo di soluzione che vediamo attuata nei rapporti fra Hierapytna e Priansos per i contenziosi di carattere internazionale in un momento in cui non era più possibile ricorrere al *koinodikion*: un *symbolon* regola i contenziosi di carattere internazionale privato, un'*ekkletos polis* fornirà un tribunale preposto a giudicare quelli di carattere internazionale pubblico secondo le prescrizioni del *symbolon*. In sintesi il *koinodikion* si occupava certo di contenziosi internazionali, ma solo se essi avevano carattere pubblico e, in questo caso, indipendentemente da chi fossero le parti in causa. La distinzione proposta da Gauthier rimane, a mio avviso, valida, sia pure con il correttivo che abbiamo indicato.

La clausola del trattato inedito ci dice anche qualcosa di nuovo e di importante circa i meccanismi che regolavano i rapporti giuridici interni al *koinon*. Ai suoi membri veniva offerta la possibilità di risolvere i contrasti reciproci di natura pubblica attraverso il ricorso a un tribunale federale, ma questa restava appunto una possibilità, non un obbligo. Al contrario le città avrebbero potuto ricorrere a sistemi alternativi di reciproco gradimento, fissati in apposite convenzioni giudiziarie (*symbola*) autonomamente stipulate.

Come afferma Chaniotis, la questione della composizione del *koinodikion* resta un problema aperto, dato che anche il testo inedito non pare offrire elementi di novità in tal senso. In quest'ottica possiamo però proporre alcune osservazioni. Innanzitutto è ormai definitivamente escluso che si trattasse del tribunale inviato da una terza città: lo suggeriva già il trattato fra Hierapytna e Priansos nel momento in cui stabiliva il ricorso a un'*ekkletos polis* in sostituzione del *koinodikion* stesso⁶³, lo conferma il nuovo testo, nel momento in cui offre la possibilità di discutere una causa davanti al *koinodikion* o alla corte fornita da un'*ekkletos polis*. Resta dunque l'alternativa di un tribunale misto, ma escludendo l'idea di una corte composta da rappresentanti delle sole parti coinvolte⁶⁴. Un'indicazione in questo senso viene ancora dal trattato in esame: una volta ristabilitosi un

⁶³ Cfr. CHANIOTIS, *Verträge*, p. 142 nota 889; MAGNETTO, *Arbitrati*, pp. 430-1.

⁶⁴ Cfr. AGER 1994, in part. pp. 9-11 e 15 (su cui PH. GAUTHIER, *BE* 1995, n. 459); CHANIOTIS, *Verträge*, pp. 141-3 e 262 con la bibliografia precedente. I confronti addotti, per la maggior parte esterni a Creta e relativi a contenziosi fra privati, erano già parzialmente in

clima di buoni rapporti fra Hierapytna e Priansos, cosa avrebbe impedito alle due città di ricostituire lo stesso tipo di corte, una corte che aveva già ben operato in passato, costituendo un chiaro punto di riferimento per le due parti? Evidentemente la realtà identificata da Hierapytna e Priansos nel termine *koinodikion* non era più riproducibile. Si potrebbe aggiungere che la scelta di ricorrere a una *polis ekkletos* – adottata nel trattato in esame e proposta come alternativa al *koinodikion* nel nuovo testo inedito – è soprattutto una scelta di imparzialità, una scelta che esclude qualsiasi intervento delle parti implicate.

L'ipotesi più plausibile rimane dunque quella di una corte formata da rappresentanti di varie comunità aderenti al *koinon*⁶⁵. Come Chanotis stesso osserva, in ambito cretese è noto un episodio che suggerisce la dimestichezza delle città dell'isola con l'idea di un tribunale di questo tipo e, potremmo aggiungere, finalizzato a sanare conflitti interstatali. In occasione di una guerra fra Gortina e Cnosso, un tentativo di mediazione di Magnesia sul Meandro fu respinto da Cnosso a favore di un arbitrato congiunto degli alleati delle due parti⁶⁶. È difficile precisare se Cnosso facesse riferimento proprio al *koinodikion*⁶⁷, ma non è l'unica questione che rimane aperta. Restando al problema della composizione di questo tribunale federale, è lecito chiedersi se vi fossero inclusi anche membri delle parti coinvolte e la risposta dipende, a sua volta, da un ulteriore quesito. Il *koinodikion* era un tribunale 'stabile', regolarmente costituito e destinato a rimanere operativo per un certo lasso di tempo, come sembrerebbero indicare le soluzioni previste dal trattato fra Hierapytna e Priansos che vanno a sostituirsi ad esso? Oppure, come suggerisce S. Ager, si tratta piuttosto di «a *concept* or a *type* of court, not a unique institution»⁶⁸, vale a dire di un organo che poteva essere costituito all'occorrenza, in caso di

VAN EFFENTERRE 1948, p. 147. Per le obiezioni che seguono cfr. già MAGNETTO, *Arbitrati*, pp. 430-1.

⁶⁵ Cfr. già GAUTHIER 1972, p. 322 e CHANOTIS 1999, p. 294 e 2010, che modifica l'ipotesi espressa in *Verträge*, pp. 141-3.

⁶⁶ *I.Cret.* I.VIII, 9, ll. 19-20 [Γορτυνίων οἱ] σύμμαχοι καὶ Κνωσίων κο[ινᾶι διαδ]ικα[ζώ]ντων. L'episodio è datato da AGER, *Arbitration*, n. 127 al 167 ca; da CHANOTIS, *Verträge*, pp. 142-143 e n. 40 test. b ad anni vicini al 184; da chi scrive *Arbitrati*, n. 43 al 228-18 ca.

⁶⁷ Così, con prudenza, CHANOTIS 1999, p. 294.

⁶⁸ AGER 1994, p. 18.

bisogno, magari escludendo le parti di volta in volta implicate?⁶⁹ E non va scartata nemmeno l'ipotesi, come suggerisce ancora Chaniotis, che il sinedrio stesso della lega potesse costituire un punto di riferimento per i contenziosi fra gli stati membri⁷⁰.

Un ultimo punto su cui vorrei soffermarmi, riguarda i contenuti e l'ambito di applicazione del *diagramma* dei Cretesi. Non vi sono dubbi sul fatto che esso regolasse il disbrigo di cause private, sia fissando una serie di multe commisurate a determinate trasgressioni, sia offrendo regole di procedura, come il ricorso a un conciliatore prima dell'emissione del giudizio vero e proprio⁷¹. Il trattato fra Hierapytna e Priansos mostra che tutte queste disposizioni costituivano un riferimento anche per contenziosi di natura pubblica⁷². Da un punto di vista generale questa conclusione non pone particolari difficoltà. Allo stato attuale della documentazione, le disposizioni di procedura che risultano contenute nel *diagramma* hanno carattere molto generale, non è quindi difficile immaginare che esse potessero essere applicate – con le opportune precisazioni concordate dalle parti (nei *symbola*?) – sia nei processi di natura privata fra cittadini di due comunità, affidati a giudici locali, sia nei processi arbitrari giudicati dal tribunale di una terza città e relativi a cause di natura pubblica.

⁶⁹ Da notare che l'arbitrato fra Gortina e Cnosso di cui si è detto sopra sarebbe stato condotto «dagli alleati», quindi con esclusione delle parti in causa. Una situazione per certi aspetti analoga è prefigurata nel trattato di alleanza fra Etoli e Acarnani: qualora Agrei e Stratioi non avessero trovato un accordo in merito a un contenzioso territoriale che li opponeva, sarebbe intervenuto d'ufficio un tribunale composto da cittadini delle due confederazioni, ma con espressa esclusione delle parti in causa (cfr. MAGNETTO, *Arbitrati*, n. 27).

⁷⁰ CHANIOTIS 1999, p. 294 e 2010.

⁷¹ Cfr. la convenzione giudiziaria fra Gortina e Lato, CHANIOTIS, *Verträge*, n. 18, ll. 36-37; il trattato fra Gortina e Kaudos, *ibid.*, n. 69B, l. 16 (dove il riferimento al *diagramma* è però integrato sulla base del trattato fra Hierapytna e Priansos) e il trattato fra Gortina, Hierapytna e Priansos, *ibid.* n. 27, ll. 46-56.

⁷² Ha certo ragione Chaniotis (*Verträge*, p. 148) quando vede un riferimento implicito al *diagramma* nella possibilità data al singolo di indicare la multa da comminare a chi avesse violato le clausole del trattato (ll. 50-51).

Bibliografia

- AGER 1994: S. L. AGER, *Hellenistic Crete and Koinodikion*, «JHS», 114, 1994, pp. 1-18;
- ASHERI 1971: D. ASHERI, *Supplementi coloniari e condizione giuridica della terra nel mondo greco*, «RSA», 1, 1971, pp. 77-90.
- BLÜMEL, SAYAR 2011: W. BLÜMEL, M.H. SAYAR, *Eherendekret von Stratonikeia im Myndos*, «EA», 44, 2011, pp. 115-20.
- BURASELIS 1998: K. BURASELIS, rec. a A. CHANIOTIS, *Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996, «BMRC», 1998.12.16 <<http://bmcr.brynmawr.edu/1998/1998-12-16.html>> (giugno 2014).
- CATALDI 1977: S. CATALDI, *Commento storico-giuridico al trattato di assistenza giudiziaria tra Delfi e Pellana*, «ASNP», s. 3, 7, 1977, pp. 459-573.
- CHANIOTIS 1999: A. CHANIOTIS, *The Epigraphy of the Hellenistic Crete. The Cretan koinon: New and Old Evidence*, in *XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Roma, 18-24 settembre 1997*, Atti I, Roma 1999, pp. 287-99.
- CHANIOTIS 2010: A. CHANIOTIS in Zusammenarbeit mit CH. KRITZAS, *Prozessrechtliches aus dem Hellenistischen Kreta*, in *Symposion 2009, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.-30. August 2009)*, hg. von G. Thür, Wien 2010, pp. 169-83.
- VAN EFFENTERRE 1948: H. VAN EFFENTERRE, *La Crète et le monde grec de Platon à Polybe*, Paris 1948.
- FARAGUNA 2010: M. FARAGUNA, *Legal Procedure in Hellenistic Crete. Response to Angelos Chaniotis*, in *Symposion 2009, Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Seggau, 25.-30. August 2009)*, hg. von G. Thür, Wien 2010, pp. 185-91.
- GAUTHIER 1972: PH. GAUTHIER, *Symbola. Les étrangers et la justice dans les cités grecques*, Nancy 1972.
- GIOVANNINI 2007: A. GIOVANNINI, *Les relations entre États dans la Grèce antique du temps d'Homère à l'intervention romaine (ca. 700-200 av. J.-C.)*, Stuttgart 2007.
- GUARDUCCI 1940: M. GUARDUCCI, *Osservazioni intorno al trattato tra Hierapytna e Priansos*, «Epigraphica», 2, 1940, pp. 149-66.
- GUIZZI 2001: F. GUIZZI, *Hierapytna. Storia di una polis cretese dalla fondazione alla conquista romana*, «RAL», 13, 2001, pp. 277-444.
- HAMON 2012: P. HAMON, in *BE* 2012, n. 379.
- HERRMANN 1979: P. HERRMANN, *Die Stadt Temnos und ihre auswärtigen Beziehungen in hellenistischer Zeit*, «MDAI(I)», 29, 1979, pp. 239-71.

- HITZIG 1907: HITZIG, *Altgriechische Saatsverträge über Rechtshilfe*, in «Festgabe F. Regelsberger», Zürich 1907, pp. 1-70.
- KRITZAS 2003: CH. KRITZAS, *Nuova copia da Gortina del trattato fra Gortinii, Hierapytnii e Priansii*, in *Epigraphica*. Atti delle giornate di studio di Roma e di Atene in memoria di M. Guarducci (1902-1999), Roma 2003, pp. 107-24.
- MAGNELLI 2008: A. MAGNELLI, *Gortina VII. Le iscrizioni dall'età arcaica all'istituzione della provincia romana*, «RAL», 19, 2008, pp. 233-334.
- MAGNETTO 2008: *L'arbitrato di Rodi fra Samo e Priene. Edizione critica, commento e indici* a cura di A. Magnetto, Pisa 2008.
- MATTHAIOU 2013: A. MATTHAIOU, *An Arbitration Concerning Lampsakos and Parion*, in *Epigraphical Approaches to the Post-Classical Polis. Fourth Century BC to Second Century AD*, ed. by P. Martzavou and N. Papazarkadas, Oxford 2013, pp. 57-68.
- MOGGI 1976: M. MOGGI, *I sinecismi interstatali greci*, I, Pisa 1976.
- PARTSCH 1909: M. J. PARTSCH, *Griechisches Bürgerrecht*, I, Leipzig 1909.
- PICCIRILLI 1973a: L. PICCIRILLI, *Gli arbitrati interstatali greci*, I, Pisa 1973.
- PICCIRILLI 1973b: L. PICCIRILLI, *Προδικάζειν e προδικασία*, «ASNP», s. 3, 3, 1973, pp. 1021-5.
- PLASSART 1915: A. PLASSART, *Orchomène d'Arcadie. Fouilles de 1913. Inscriptions*, «BCH», 39, 1915, pp. 98-115.
- PREMERSTEIN 1909: A. v. PREMERSTEIN, *Die Urkunde eines arkadischen Synoikismos*, «AM», 34, 1909, pp. 237-68.
- VANSEVEREN 1937: J. VANSEVEREN, *Inscriptions d'Amorgos et de Chios*, «RPh», 1937, pp. 337-44.
- VORETSCH 1870: H. VORETSCH, *Über kretische Staatsverträge. Ein Beitrag zur griechischen Altertumskunde*, Festschrift des Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Posen, Posen 1970.